

John Taylor

Copia

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

Atto di citazione

I sigg. **Gigliotta Rosaria**, nata a Misilmeri (PA) il 16/07/1941

residente in Misilmeri (PA) Viale Europa n. 52 C.

GGIERSR41L56F246E; Bonanno Francesco nato a Misilmeri (PA) il 13/11/1961 e residente in Misilmeri (PA) Viale Europa n.

54/F, C.F. BNNFNC61SI3F246V; **Bonanno Giustina** nata a Palermo il 12/04/1965 e residente in Misilmeri (PA) Viale

Europa n. 54/F C.F. BNNGTN65D52G273Y; **Bonanno Agostino**

nato a Palermo il 10/10/1969 e residente in Misilmeri (PA) Corso Gaetano Scarpello n.35 C.F. BNNGTN69R10G273V, tutti

elett. dom.ti in Misilmeri, piazza Comitato n. 17 presso lo studio dell'avv. Elio Ferrara, codice fiscale FRRLEI51T23F246C, fax 091/587483 - PEC: elio.ferrara@cppalermo.legalmail.it, che li rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto

c i t a n o

Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to presso la casa comunale in Misilmeri, piazza Comitato, a comparire avanti il Tribunale di Termini Imerese, all'udienza che sarà tenuta il giorno 18.05.2015, ore legali, innanzi al giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza sopra indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. e con avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi

COMUNE DI MISILMERI

1^e

06 FEB. 2015

PROT. N.
FASC. 3761

CAT.
RISP.

Nomino e costituisco mio procuratore e difensore in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, sia per l'eventuale giudizio di merito e per la fase esecutiva

l'avv. ELIO FERRARA conferendo allo stesso ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e chiamare un terzo in causa ed eleggendo il domicilio presso il suo studio.

Acquisite le informazioni ex art. 13 D. Lvo 196/03, autorizzo il predetto legale al trattamento dei miei dati sensibili e giudiziari.

*F.to Giustina Bonanno
F.to Bonanno Francesco
F.to Gigliotta Rosaria
F.to Agostino Bonanno
Per autentica
F.to avv. Elio Ferrara*

sentire accogliere le infrascritte domande alle quali si premette:

gli attori, quali eredi del sig. Bonanno Rosario, nato a Misilmeri il 15.05.1933 ivi deceduto il 18.02.2011, sono proprietari di un fabbricato sito in Misilmeri, viale Europa n. 52 (già via Circonvallazione), composto da piano seminterrato, piano terra, primo e secondo piano, destinato a residenza degli stessi, realizzato con concessione edilizia del 29.04.1964 e dichiarato abitabile nell'anno 1967, riportato in catasto al foglio 18 part.

1843 sub 1/7;

con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 07.12.2010 al Tribunale di Termini Imerese, il sig. Rosario Bonanno ha convenuto in giudizio il comune di Misilmeri e la società Acque

Potabili Siciliane s.p.a. (APS), gestore del S.I.I. del comune di Misilmeri, lamentando che da qualche anno nel vano seminterrato del suo fabbricato, nella parte a confinare con il viale Europa, si erano manifestate delle infiltrazioni di acque, ulteriormente aumentate negli ultimi tempi, provenienti da una condotta fognaria comunale e che aveva cagionato notevoli danni ai locali al piano scantinato;

nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'Ufficio e il C.T.U. nominato, ing. Riccardo Cusimano, con la relazione depositata l'11.07.2011 (All.to n. 1), ha accertato nell'immobile del ricorrente l'esistenza di zampilli e percolamenti di acque nere dalla muratura portante confinante con il viale Europa, con diffuse macchie di umidità, lesioni,

crolli di parte d'intonaco, etc. il tutto già descritto nel ricorso introduttivo;

il C.T.U. ha accertato che le cause di tali danni erano da attribuirsi a infiltrazioni d'acqua protratte nel tempo provenienti dal canale comunale che, in origine, era deputato al deflusso delle sole acque meteoriche ma nel quale confluivano anche due condotte fognarie, come pure aveva indicato nel ricorso il sig.

Rosario Bonanno;

continua il C.T.U. nella sua relazione asserendo che, l'assenza di una adeguata impermeabilizzazione delle pareti del canale, risultato danneggiato, l'errata posizione della tubazione che convoglia le acque nere, ma anche l'inadeguata pulizia del canale stesso ove sono state rinvenute, oltre a materiale vario, addirittura le tavole utilizzate per le casseforme create per la realizzazione del canale, tutti questi fatti hanno cagionato copiose infiltrazioni d'acqua nel terreno sottostante che hanno interessato la parete del fabbricato del sig. Bonanno, determinando gli effetti ed i danni pure esaurivamente descritti dall'ing. Cusimano;

con relazione integrativa, depositata il 09.08.2011 (All.to n. 2) il C.T.U. ha solamente corretto un errore materiale commesso nel quantificare la spesa della tinteggiatura per il ripristino della parete danneggiata del magazzino;

posta la causa in decisione, il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 30.11.2011 (All.to n. 3), in accoglimento delle

domande proposte dal sig. Rosario Bonanno, ha ordinato al comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro-tempore, e alla Società A.P.S., in solido tra loro, di provvedere immediatamente alla eliminazione delle situazioni di pericolo lamentate nell'ambito del ricorso introduttivo, effettuando le opere necessarie così come individuate dal consulente d'Ufficio ing. R. Cusimano nell'ambito delle relazione tecnica depositata in data

11.07.2011 e nella relazione integrativa depositata in data 09.08.2011;

deceduto il sig. Rosario Bonanno i suoi eredi, odierni attori, hanno intimato al comune di Misilmeri di effettuare le opere indicate dal C.T.U. e disposte con l'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese e ciò quale obbligato in solido, tenuto conto che la società A.P.S. era stata, nel frattempo, dichiarata fallita; dopo la notifica di ben due atti di precezzo (all.ti nn. 4 e 5) ed estenuanti trattative affinché il comune effettuasse i lavori di ripristino del canale che, necessariamente, dovevano essere eseguiti dal comune stesso dovendosi arginare le acque di scolo e trovandosi detto canale sotto una delle più trafficate arterie stradali comunali, finalmente alcuni mesi addietro sono state effettuate le opere di consolidamento, rifacimento e impermeabilizzante delle pareti verticali del canale che, sebbene non totalmente completate nelle rifiniture esterne, allo stato sembra abbiano eliminato le cause delle infiltrazioni d'acque nere nel vano scantinato di proprietà degli attori.

Ciò premesso, si osserva, che il comune convenuto non ha provveduto, però, alle opere di ripristino del vano scantinato, pure descritti nelle relazione integrativa del C.T.U. ing. Cusimano, danni che, a causa del notevole ritardo nell'esecuzione delle opere di rifacimento del canale, si sono ulteriormente aggravati per gli ulteriori percolamenti delle acque nere negli anni successivi (ben 4 anni dall'inizio della causa e tre anni dall'ordinanza del Tribunale che ha disposto l'esecuzione dei lavori di ripristino).

Come risulta dalla relazione tecnica dell'ing. Gaetano Chiapparo, con allegati positive fotografiche e computo metrico, le infiltrazioni d'acqua reflue hanno ulteriormente interessato i vani già ispezionati dal C.T.U. e cioè il magazzino n. 1, l'ambiente 1 posto all'interno del predetto magazzino e il vano scala, anche il magazzino n. 2, che all'epoca del sopralluogo del C.T.U. non era ancora interessato dalle infiltrazioni d'acqua, mentre al momento dell'accesso dell'ing. Chiapparo era nelle condizioni che si evidenziano nelle positive fotografiche nn. 9 - 10 - 11 - 12.

Va da sé che l'ammontare della somma stimata dall'ing. Riccardo Cusimano nell'agosto del 2011 (relazione integrativa) non è più sufficiente per poter eseguire tutti i lavori di ripristino dell'immobile degli attori che l'ing. Chiapparo ha quantificato, con il computo metrico allegato alla sua relazione, nella somma di € 22.973,56.

Gli attori hanno, quindi, diritto al risarcimento del notevole danno cagionato al vano scantinato del loro immobile che deve essere posto a carico del comune di Misilmeri quale responsabile delle infiltrazioni di acque meteoriche e reflue provenienti dal canale comunale, causa già accertata con l'ordinanza del Tribunale di Termini del 30.11.2011, più volte sopra richiamata e che non è stata reclamata per cui il comune, per altro contumace in quel procedimento, vi ha fatto acquiescenza.

Il comune convenuto deve essere, altresì, condannato a risarcire il danno cagionato agli attori per l'utilizzo parziale dei vani del loro immobile a causa delle infiltrazioni di acqua maleodorante proveniente dalla fognatura comunale, con propagazione dei cattivi odori in tutto il fabbricato e con l'evidente grave disagio per tutti gli attori che vi abitano e ciò dalla data dell'inizio del giudizio fino a quella dell'emittenda sentenza.

Tale danno può essere liquidato in via equitativa nella somma di € 200,00 mensili o in quell'altra somma, maggiore o minore, che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa

Posto quanto sopra, si chiede

VOGLIA IL TRIBUNALE

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Ritenere e dichiarare che il comune di Misilmeri, in persona del

sindaco pro-tempore, è tenuto al risarcimento del danno cagionato ai vani posti al piano scantinato dell'immobile di proprietà degli attori sito in Misilmeri, v.le Europa n. 52, danni evidenziati nelle relazioni dell'ing. Riccardo Cusimano, C.T.U. nel procedimento R.G. n. 1771/2010, e in quella dell'ing. Gaetano Chiapparo, e acclarati, per le cause che li hanno determinati, nell'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 30.11.2011.

Condannare, quindi, il comune di Misilmeri al pagamento in favore degli attori della somma di € 22.973,56 necessaria per tutti i lavori di ripristino dei predetti vani, così come accertata dall'ing. Gaetano Chiapparo.

Condannare, inoltre, il comune di Misilmeri a risarcire agli attori l'ulteriore danno cagionato a causa del parziale mancato utilizzo dei vani interessati dal fenomeno dell'infiltrazioni di acqua dalla condotta fognaria comunale e che si chiede venga liquidato nella somma di € 200,00 mensili dal dicembre 2010 alla data dell'emittenda sentenza, o in quell'altra somma, maggiore o minore, che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa.

Con condanna alle spese e competenze di difesa.

In via istruttoria -

In caso di contestazione sull'ammontare della somma necessaria per tutti i lavori di ripristino, somma accertata dall'ing. Gaetano Chiapparo con il computo metrico allegato alla

sua relazione, si chiede ammettersi consulenza tecnica d'Ufficio conferendo mandato al nominando C.T.U. di accettare tutte le opere oggi necessarie per il ripristino dei vani dell'immobile di proprietà degli attori danneggiati dalle infiltrazioni di acqua proveniente dal canale fognario comunale, accertandone il costo.


Salvo ogni altro diritto.

Si producono i documenti indicati in premessa.

Ai sensi dell'art. 9 L. 488/99 e succ. modif., si dichiara che il valore del presente procedimento è di € 25.000,00.

Misilmeri / Termini I. 29.01.2015

avv. Elio Ferrara



ORIGINALE

UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

P

Reg. 0/2015 Modello A

URGENTE Cron.1042 - 1/1

Richiedente FERRARA ELIO

Relazione di notificazione



-1G101042/1

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di CITAZIONE a:

COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO P.T.

PIAZZA COMITATO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. n. 763838173024 , ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'ufficio postale di POSTE TERMINI IMERESE

Oggi,03/02/2015

L'Ufficiale Giudiziario NON ASSEGNATO .

UFFICIALE GIUDIZIARIO GR
Dott. Giazio Anzalone

SPECIFICA

Diritti

Trasferte

10%

Spese

Varie

Bolli

TOTALE

Dala rich. 02/02/2015

Ufficiale Giudiziario

211

*AVV. Teresa Ippolito
C.F.PPLTRS69P67F246Q
via F.Guastella n.15 -90036 Misilmeri (PA)
tel 091/8711503-/fax 091/8711078-
email:avv.teresa.ippolito@gmail.com; Pec:teresa.ippolito@cert.avvocatitermini.it*

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Art. 9, comma 2 D.L. 1/2012 - Artt. 1-11 D.M. 140/2012

Competenza: Tribunale ordinario civile

Valore della Causa: fino a € 25.000

Fase	Compenso
Fase di studio	€ 275,00
Fase introduttiva	€ 150,00
Fase istruttoria	€ 165,00
Fase decisoria	€ 350,00
Compenso tabellare ex art. 11:	€ 940,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare ex art. 11	€ 940,00
Spese generali (12,5% sul compenso totale)	€ 117,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 42,30
Totale Imponibile	€ 1.099,80
Iva 22% su Imponibile	€ 241,96
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 237,00
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE (s.e.o.)	€ 1.578,76

Prot. n. 12686

27.04.2015